Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 marzo 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1026.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Barga.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Barga (Lucca), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1979
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 80, concernente la nomina del prefetto della provincia di Potenza dottor Federico Mastrolilli a commissario del Governo per la regione « Basilicata »;

Ritenuto che — a seguito del collocamento a riposo del dott. Mastrolilli — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 15 gennaio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1978;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giorgio Brancato, prefetto della provincia di Potenza, è nominato commissario del Governo per la regione « Basilicata » a decorrere dal 15 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 132

(2359)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1978.

Classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 8, lettera *a*), della legge 18 marzo 1969, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio detto, registro n. 46, foglio n. 382, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visti i decreti ministeriali 23 agosto 1976, 22 dicembre 1976 e 23 febbraio 1978, registrati rispettivamente, alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1976, registro n. 52, foglio n. 357; addì 13 aprile 1977, registro n. 17, foglio n. 388 e 18 marzo 1978, registro n. 12, foglio n. 49, con i quali sono state apportate modifiche alla cennata classificazione;

Considerato che l'ufficio atti privati di Firenze, rientrante nella classificazione, a livello dirigenziale, di cui al suindicato decreto ministeriale 1° febbraio 1975, e successive modificazioni, ha perduto gran parte della sua importanza a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nella legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante l'esenzione dall'obbligo della registrazione degli atti da produrre a pubblico registro automobilistico;

Attesa, pertanto, l'opportunità di sottrarre il citato ufficio dalla classificazione di che trattasi e di assegnare il posto disponibile, al fine di sopperire alle accresciute esigenze dei servizi ispettivi dell'amministrazione periferica delle tasse, al contingente relativo alla parallela funzione di « ispettore capo », contemplata dalla tabella VI, quadro *L*, annessa al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, destinandolo ad incrementare di una unità la quota già attribuita all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio detto, registro n. 46, foglio n. 382, è sostituito come appresso:

« Ai suddetti ispettorati compartimentali sono assegnati, con effetto dal 27 aprile 1978, sessantanove primi dirigenti con la funzione di "ispettore capo", di cui alla tabella VI, quadro *L*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ripartiti come dall'allegata tabella *A*/3 ».

Art. 2.

Con effetto dal 27 aprile 1978 la tabella *A* annessa al decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio detto, registro n. 46, foglio n. 382, concernente il numero dei primi dirigenti, con funzioni di « ispettore capo », assegnati presso gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è sostituita dalla tabella *A*/3 allegata al presente decreto.

Art. 3.

Con effetto dal 27 aprile 1978, la tabella *B* annessa al decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio detto, registro n. 46, foglio n. 382, recante l'elenco degli uffici del registro

e uffici I.V.A. di maggiore importanza ai fini dell'assegnazione dei primi dirigenti con funzioni di « direttore di ufficio », è sostituita dalla tabella *B*/3 allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1978
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 89

TABELLA *A*/3

PRIMI DIRIGENTI CON FUNZIONI DI ISPETTORE CAPO, DI CUI ALLA TABELLA VI, QUADRO *L*, DELL'ALLEGATO II DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, ASSEGNATI AGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

Ancona	n. 1
Aosta	» 1
Bari	» 4
Bologna	» 5
Bolzano	» 1
Cagliari	» 2
Campobasso	» 1
Catanzaro	» 2
Firenze	» 4
Genova	» 5
L'Aquila	» 1
Milano	» 7
Napoli	» 4
Palermo	» 5
Perugia	» 1
Potenza	» 2
Roma	» 8
Torino	» 6
Trento	» 1
Trieste	» 2
Venezia	» 6
Totale	n. 69

TABELLA *B*/3

ELENCO DEGLI UFFICI DEL REGISTRO E DEGLI UFFICI I.V.A. DI MAGGIORE IMPORTANZA, SEDI DI PRIMO DIRIGENTE CON LA FUNZIONE DI DIRETTORE DI UFFICIO, DI CUI ALLA TABELLA VI, QUADRO *L*, DELL'ALLEGATO II DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748.

Alessandria	I.V.A.
Ancona	Registro
Ascoli Piceno	Registro
Avellino	Registro
Bari	I.V.A.
Bari	Atti pubblici
Benevento	Registro
Bergamo	I.V.A.
Bergamo	Registro
Bologna	I.V.A.
Bologna	Atti pubblici
Bologna	Successioni atti giudiziari demanio
Brescia	Registro
Brescia	I.V.A.
Cagliari	I.V.A.
Cagliari	Atti civili successioni
Caserta	Registro
Caserta	I.V.A.
Catania	I.V.A.
Catania	Atti pubblici
Catanzaro	I.V.A.
Chieti	Registro
Como	Registro
Como	I.V.A.
Cosenza	I.V.A.
Cuneo	I.V.A.
Firenze	I.V.A.
Firenze	Successioni atti giudiziari
Firenze	Atti pubblici
Forlì	I.V.A.
Genova	I.V.A.
Genova	Atti pubblici
Latina	Registro
Lecce	I.V.A.
Mantova	I.V.A.
Mantova	Registro
Messina	I.V.A.
Milano	I.V.A.
Milano	1° atti privati
Milano	Atti pubblici
Milano	Atti giud. e ammende
Milano	Successioni
Modena	I.V.A.
Napoli	I.V.A.
Napoli	Atti giudiziari
Napoli	Atti pubblici
Napoli	Successioni
Padova	I.V.A.
Padova	Registro
Palermo	I.V.A.
Palermo	Atti privati
Palermo	Atti pubblici
Parma	I.V.A.
Pavia	I.V.A.
Perugia	Registro
Ravenna	I.V.A.
Reggio Calabria	Registro
Reggio Calabria	I.V.A.
Reggio Emilia	Registro
Reggio Emilia	I.V.A.
Roma	I.V.A.
Roma	1° atti privati
Roma	1° atti pubblici
Roma	Atti giudiziari
Roma	Successioni
Salerno	I.V.A.
Salerno	Atti civili giudiziari successioni
Savona	I.V.A.
Siena	Registro
Taranto	Atti pubblici successioni
Torino	I.V.A.
Torino	Atti pubblici
Torino	Successioni
Trento	I.V.A.
Trento	Atti civili successioni
Udine	I.V.A.
Udine	Registro
Varese	I.V.A.
Varese	Registro
Venezia	I.V.A.
Verona	Registro
Verona	I.V.A.
Vicenza	I.V.A.

(2768)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1978.

Individuazione delle conservatorie dei registri immobiliari classificate di maggiore importanza, ai fini dell'assegnazione di dirigenti superiori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 8, lettera *a*), della legge 18 marzo 1969, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972, registro n. 41, foglio n. 240, col quale sono state emanate, in forza degli articoli 3, 4 e 10 della predetta legge 25 luglio 1971, n. 545, le norme di esecuzione concernenti il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre detto, registro n. 73, foglio n. 55, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, delle conservatorie dei registri immobiliari, cui preporre i dirigenti superiori per l'espletamento delle funzioni di « conservatore dei registri immobiliari nelle sedi di maggiore importanza », come previsto dalla tabella VI, quadro *L*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Considerato che, successivamente a tale classificazione, si sono verificate variazioni in ordine all'importanza di alcune conservatorie, in conseguenza del mutato volume delle formalità e delle certificazioni ipotecarie eseguite;

Considerato, in particolare, che la conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2ª ha subito una flessione nel numero delle suindicate formalità e certificazioni, mentre un notevole incremento di attività si è verificato per la conservatoria di Firenze, già inclusa fra gli uffici cui preporre funzionari con qualifica di primo dirigente, giusta decreto ministeriale 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre detto, registro n. 73, foglio n. 54;

Atteso che la suindicata conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2ª, con separato provvedimento, sarà compresa fra gli uffici di cui al succitato decreto ministeriale 26 maggio 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'elenco delle conservatorie dei registri immobiliari classificate di maggiore importanza ai fini dell'assegnazione dei dirigenti superiori, di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 55, è sostituito dal seguente:

Catania
Firenze
Messina
Milano 1ª
Milano 2ª
Napoli 1ª
Palermo
Roma 1ª
Roma 2ª
Torino 1ª

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1978
Registro n. 39 *Finanze, foglio n.* 363

(2769)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1978.

Individuazione delle conservatorie dei registri immobiliari classificate di maggiore importanza, ai fini dell'assegnazione di primi dirigenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 8, lettera *a*), della legge 18 marzo 1969, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto detto, registro n. 41, foglio n. 240, col quale sono state emanate, in forza degli articoli 3, 4 e 10 della predetta legge 25 luglio 1971, n. 545, le norme di esecuzione concernenti il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre detto, registro n. 73, foglio n. 54, con il quale è stata effettuata la classificazione delle conservatorie dei registri immobiliari cui preporre i primi dirigenti per l'espletamento della funzione di « conservatore », come previsto dalla tabella VI, quadro *L*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che, successivamente a tale classificazione, si sono verificate variazioni in ordine all'importanza di alcune conservatorie, in conseguenza del mutato volume delle formalità e delle certificazioni ipotecarie eseguite;

Considerato, in particolare, che le conservatorie dei registri immobiliari di Milano 3ª, Napoli 3ª e Torino 3ª svolgono esclusivamente compiti di ufficio stralcio con la conseguente riduzione del numero delle suindicate certificazioni, mentre un notevole incremento di attività si è verificato per le conservatorie di Trani, Treviso e Perugia;

Visto il decreto ministeriale in pari data, con il quale la conservatoria dei registri immobiliari di Firenze è stata inserita nella classificazione degli uffici cui preporre funzionari con qualifica di dirigente superiore, in luogo di quella di Torino 2ª che, in relazione alla attuale entità delle formalità e certificazioni, occorre ora includere tra gli uffici ipotecari riservati a funzionari con qualifica di primo dirigente;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'elenco delle conservatorie dei registri immobiliari cui preporre funzionari con qualifica del primo dirigente, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1975,

registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 54, è sostituito dal seguente:

Agrigento
Bari
Bergamo
Brescia
Bologna
Caserta-Santa Maria Capua Vetere
Foggia
Genova
Lecce
Napoli 2ª
Perugia
Roma 3ª
Salerno
Torino 2ª
Trani
Treviso
Udine
Verona

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1978
Registro n. 39 *Finanze, foglio n.* 364

(2770)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1978.

Proroga al 30 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1975, 13 maggio 1975, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975, 11 giugno 1975, 2 dicembre 1975, 13 marzo 1976, 13 settembre 1976, 20 giugno 1977 e 12 aprile 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare al 30 settembre 1977 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2753)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1979.

Affidamento dell'incarico di vigilanza al Consorzio vino Chianti Classico per la tutela della denominazione di origine controllata « Chianti », con riguardo a quella « Classico ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai consorzi volontari per la tutela dei vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare nei confronti soltanto dei propri consorziati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonchè dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali nonchè di distribuire, ai consorziati medesimi, i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 30 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » del vino « Chianti » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal « Consorzio vino Chianti Classico », con sede in Firenze, via dè Serragli, 146, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al sopracitato art. 21, con riguardo al vino « Chianti Classico »;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta dell'8 marzo 1978;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Chianti », con riguardo a quello « Classico », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 citato in premessa, al Consorzio vino Chianti Classico, limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2800)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Determinazione del tasso da assumere come base, per l'anno 1979, ai fini del calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato o delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso di interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto n. 245638 del 9 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 249, con il quale è stato fissato per l'anno 1978 nelle misure del 15,30% e del 13,65%, a seconda della provenienza dei fondi impiegati nelle operazioni, il predetto tasso massimo riconosciuto agli istituti di credito;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, il tasso massimo di interesse delle predette operazioni di mutuo effettuate dagli istituti all'uopo autorizzati, con riserva di provvedere eventualmente ad estendere, con successivo decreto, alle operazioni in questione il sistema di adeguamento automatico del citato tasso massimo, vigente per gli altri settori del credito a medio e lungo termine;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326 e dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo d'interesse da applicare alle operazioni di credito turistico-alberghiero è determinato, per l'anno 1979, nelle seguenti misure:

15,10%, per le operazioni effettuate con fondi rivenienti dal collocamento di titoli a reddito fisso (istituti di credito fondiario, sezioni opere pubbliche e istituti di credito mobiliare) e perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,20%, per le operazioni effettuate con fondi rivenienti dal collocamento di titoli a reddito fisso dagli istituti predetti e perfezionate a valere su contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978;

13%, per le operazioni effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di obbligazioni (casse di risparmio).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1979
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 90

(2601)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura, in Gemona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Visti i decreti interministeriali 10 agosto 1977, 24 novembre 1977 e 31 maggio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona;

Considerato che la S.p.a. Manifattura di Gemona, ha tuttora in corso i lavori di costruzione del nuovo stabilimento di Gemona, essendo stato il vecchio opificio completamente distrutto dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2794)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 2 della predetta legge il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - S.A.C.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1977, con il quale il dott. Ruggiero Firrao ed il dott. Giuseppe Mazza vennero, tra gli altri, nominati, rispettivamente membro effettivo e membro supplente del comitato di gestione della suddetta Sezione, su designazione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il successivo decreto in data 28 luglio 1978, con il quale il dott. Vittorio Barattieri venne nominato membro supplente del comitato in parola, su designazione del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Giuseppe Mazza, dimissionario;

Vista la lettera in data 27 febbraio 1979, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato il dott. Vittorio Barattieri e la dott.ssa Sofia Gullino Cattani, rispettivamente, quale membro effettivo, in sostituzione del sopracitato dott. Ruggiero Firrao, dimissionario, e quale membro supplente, in sostituzione dello stesso dott. Barattieri;

Decreta:

Il dott. Vittorio Barattieri è nominato membro effettivo del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (S.A.C.E.), quale funzionario del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Ruggiero Firrao, dimissionario.

La dott.ssa Sofia Gullino Cattani è nominata membro supplente del suddetto comitato, quale funzionario del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Vittorio Barattieri, nominato membro effettivo.

Il dott. Vittorio Barattieri è designato ad assumere la vice presidenza del comitato in parola.

I predetti scadranno dalla carica insieme agli altri membri del comitato di gestione nominati con il decreto in data 13 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Norme complementari concernenti la presentazione dei mosti e dei vini da tavola con indicazione geografica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, e successive modificazioni, recante disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'art. 30 del citato regolamento (CEE) n. 816/70 relativo ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 concernente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e dei vini non speciali;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 recante norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica ed, in particolare, l'art. 17, dichiarazioni dei produttori che intendano destinare le uve alla produzione dei vini da tavola con indicazione geografica ed art. 18, obbligo della denuncia agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi di questo Ministero delle giacenze dei vini da tavola con indicazioni geografiche non conformi alle disposizioni del decreto stesso, ai fini della prosecuzione nell'uso delle dette indicazioni;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1975 contenente norme sulla tenuta dei documenti di accompagnamento e dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, concernente norme complementari al decreto ministeriale 21 dicembre 1977 sopra citato;

Considerata l'opportunità di prevedere che, qualora i produttori, singoli od associati, di uve, destinate alla produzione dei vini da tavola con indicazione geografica cedano le stesse a terzi, sia per la vinificazione sia per l'alienazione del prodotto, senza aver provveduto direttamente ad effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 17 sopra citato ai fini dell'utilizzazione dell'indicazione geografica, detti terzi cessionari possano, in loro vece, effettuare la dichiarazione medesima;

Considerata l'opportunità di ritenere valida, a comprova della ricezione delle dichiarazioni delle uve, la vidimazione apposta sulle stesse da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Ritenuta la necessità di consentire una proroga per la presentazione delle denuncie delle giacenze dei vini da tavola con indicazioni geografiche non conformi alle disposizioni vigenti in materia, ai fini della commercializzazione dei vini stessi;

Decreta:

Art. 1.

Le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 possono essere effettuate a cura dei cessionari delle uve stesse in luogo e per conto dei produttori di uve, singoli o associati, qualora questi non provvedano ad effettuarle direttamente.

Art. 2.

Le annotazioni relative all'indicazione geografica nei documenti di accompagnamento e nei registri, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, costituiscono documentazione idonea ai fini dell'utilizzazione delle indicazioni geografiche nell'etichettatura dei vini da tavola da parte dei cessionari di uve, mosti e vini cui le annotazioni stesse si riferiscono.

Art. 3.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute ad apporre su entrambe le copie delle dichiarazioni delle uve, previste dall'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 la dicitura « visto ed acquisito agli atti » od altra equivalente.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono conservare una copia delle dette dichiarazioni delle uve e restituire l'altra a coloro che le hanno presentate, siano essi i produttori di uve, singoli od associati, o i cessionari di dette uve.

I dichiaranti sono tenuti a conservare le copie ad essi restituite quali prove della rispondenza fra l'indicazione geografica utilizzata per la dichiarazione delle uve e quella con la quale il vino viene posto in commercio.

La dicitura, di cui al primo comma del presente articolo, apposta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura costituisce prova della avvenuta presentazione delle dichiarazioni delle uve e, quindi, della possibilità di utilizzare le indicazioni geografiche per i vini da tavola, senza riferimento all'esattezza delle indicazioni geografiche dichiarate, delle quali restano responsabili a tutti gli effetti i dichiaranti.

Art. 4.

E' consentita la commercializzazione fino ad esaurimento dei vini da tavola provenienti da precedenti vendemmie aventi riferimenti geografici non conformi alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1977, a condizione che detti prodotti siano denunciati agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi di questo Ministero, competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(2799)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Dayton, in Onè di Fonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Maglificio Dayton, con sede in Oné di Fonte (Treviso);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Dayton, con sede in Oné di Fonte (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 agosto 1977 al 18 febbraio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2791)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978 e 29 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 30 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2793)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di lane Borgosesia, in Borgosesia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia - Borgosesia (Vercelli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia - Borgosesia (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 ottobre 1978 al 22 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2795)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italrefrattari, in liquidazione, in Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Italrefrattari, in liquidazione, di Savona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italrefrattari, in liquidazione, di Savona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 settembre 1978 al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2796)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia, Carpi e Novi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia (Bergamo), Carpi e Novi (Modena);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 2 novembre 1978 e 3 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia (Bergamo), Carpi e Novi (Modena), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2792)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Coopulind La Vadese - Soc. coop. a r.l. », in Vado Ligure e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 2 novembre 1978 nei confronti della società cooperativa « Coopulind La Vadese - Soc. coop. a r.l. », con sede in Vado Ligure (Savona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Coopulind La Vadese - Soc. coop. a r.l. », con sede in Vado Ligure (Savona), costituita per rogito notaio dott. Enzo Motta in data 19 febbraio 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Paolo Baldizzone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(2662)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente l'istituzione del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1975, con il quale è stato costituito il comitato di vigilanza del Fondo predetto;

Vista la nota n. 0074/79 del 1° febbraio 1979, con la quale la Federazione nazionale del clero italiano ha designato il mons. Riccardo Ruotolo quale proprio rappresentante in seno al comitato di vigilanza sopracitato, in sostituzione del mons. Antonio Murri, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il mons. Riccardo Ruotolo è nominato membro del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del clero, su designazione della Federazione nazionale del clero italiano, ed in sostituzione del mons. Antonio Murri, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2661)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 13 giugno 1978, 7 ottobre 1978 e 20 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casoria (Napoli) della S.p.a. Montefibre, prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2757)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1978 e 10 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 30 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2756)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2749)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. « Nuova Sidac », in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Nuova Sidac, con sede in Forlì;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 31 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sidac, con sede in Forlì, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2748)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede a Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennaio 1979 al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2750)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, in Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1978 al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2751)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia e stabilimento a Vimodrone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a., Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 ottobre 1978 al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2752)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Marche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Marche, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Marche provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

Ascoli Piceno - nubifragi del 20, 21 ottobre 1978; grandinata del 17 agosto 1978.

Macerata - grandinata del 27 maggio 1977, 13 giugno 1978, 7 luglio 1978; nubifragi del 20, 21 ottobre 1978.

Pesaro - grandinata del 19 luglio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(2663)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Riconoscimento in provincia di Trento del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Cartiera di Rovereto, in Villa Lagarina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede legale in Villa Lagarina (Trento), per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Cartiere Vallagarina di Villa Lagarina;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Trento;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Trento carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede legale in Villa Lagarina (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2759)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.

Modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1976 recante i criteri per effettuare la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 42, concernente norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto 31 dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1977), recante i criteri per effettuare la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi;

Sentito il Governatore della Banca d'Italia;

Considerato che si rende opportuno modificare, in relazione agli accordi comunitari per l'attuazione del sistema monetario europeo, i criteri, indicati all'art. 1 del detto decreto 31 dicembre 1976, in base ai quali la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare alla fine di ogni trimestre solare le proprie disponibilità in oro ad un valore determinato in base all'andamento delle quotazioni sui mercato internazionale;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1976 citato nelle premesse è modificato come segue:

« La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare le proprie disponibilità in oro alla fine di ogni trimestre solare, sulla base delle quotazioni dell'oro convertite in unità monetarie europee (ECU) rilevate sulla piazza di Londra, al minor prezzo fra quello risultante dalla media delle quotazioni nel mattino e nel pomeriggio dei sei mesi precedenti e quel lo risultante dalla media delle quotazioni nel mattino e nel pomeriggio del penultimo giorno lavorativo precedente.

Nel caso che, in attuazione del sistema monetario europeo, siano effettuate operazioni di riporto (swap) di oro fra la Banca d'Italia e il Fondo europeo di cooperazione monetaria, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare le proprie disponibilità in oro al medesimo valore determinato nell'ultima operazione di riporto compiuta nel trimestre ».

Il presente decreto, che avrà effetto dalla data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(2916)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3165/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Austria che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3166/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Finlandia che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3167/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Islanda che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3168/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Norvegia che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3169/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Portogallo che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3170/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Svezia che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3171/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Svizzera che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 376 *del* 30 *dicembre* 1978.

(349/C)

Regolamento (CEE) n. 3172/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria (1979).

Regolamento (CEE) n. 3173/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1979).

Regolamento (CEE) n. 3174/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Islanda (1979).

Regolamento (CEE) n. 3175/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia (1979).

Regolamento (CEE) n. 3176/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti del Portogallo (1979).

Regolamento (CEE) n. 3177/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1979).

Regolamento (CEE) n. 3178/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svizzera (1979).

Pubblicati nel n. L 377 *del* 30 *dicembre* 1978.

(350/C)

Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale.

Pubblicato nel n. L 378 *del* 30 *dicembre* 1978.

(351/C)

Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria.

Regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo ad un sistema monetario europeo.

Pubblicati nel n. L 379 *del* 30 *dicembre* 1978.

(352/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Fonte Feja» di Castelletto d'Orba

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1786, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «Fonte Feja» di Castelletto d'Orba (Alessandria).
Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2450)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «S. Luigi» di Barni

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1800, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «S. Luigi» di Barni (Como)
Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2451)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Castello» di Vallio

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1795, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «Castello» di Vallio (Brescia).
Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2452)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Fontepatri» di Lastra a Signa

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1799 è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «Fontepatri» di Lastra a Signa (Firenze).
Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2453)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Multanin T.I. dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Multanin T.I. concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2278)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane M 22 polvere 4,80 % dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane M 22 polvere 4,80 % concessa all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2279)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane M 22 polvere 6 % dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane M 22 polvere 6% concessa all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., con sede in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2280)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane Z 78 (conc. 75) dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane Z 78 (concessione 75) concessa all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., con sede in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2281)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane Z 78 polvere 6,5 % dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane Z 78 polvere 6,5 % concessa all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2282)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane Z 78 polvere 8 % dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane Z 78 polvere 8 % concessa all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2283)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane M 22 dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane M 22 concessa all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., in Milano con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2284)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Trimanin PB dell'impresa Industria chimica del Ticino.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Trimanin PB concessa all'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2285)

MINISTERO DEL TESORO

Consegne dei buoni del Tesoro novennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1987, al portatore

A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978, si rende noto che il 30 marzo 1979 le sezioni di tesoreria provinciale di Roma e di Milano effettueranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, di tutti i titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1987, da rilasciare in dipendenza delle sottoscrizioni in contanti.

(2447)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 21 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,70	840,70	840,50	840,70	840,60	840,70	840,80	840,70	840,70	840,70
Dollaro canadese	719,95	719,95	719,50	719,95	719,45	719,95	719,50	719,95	719,95	719,95
Marco germanico	449,91	449,91	449,60	449,91	449,85	449,91	449,76	449,91	449,91	449,90
Fiorino olandese	417,46	417,46	417,75	417,46	417,45	417,46	417,53	417,46	417,46	417,45
Franco belga	28,494	28,494	28,50	28,494	28,48	28,49	28,485	28,494	28,494	28,50
Franco francese	195,61	195,61	195,50	195,61	195,55	195,61	195,63	195,61	195,61	195,60
Lira sterlina	1711,75	1711,75	1711,50	1711,75	1710,36	1711,75	1711,60	1711,75	1711,75	1711,75
Lira irlandese	1710 —	1710 —	1705 —	1710 —	1710,36	—	1711 —	1710 —	1710 —	—
Corona danese	161,75	161,75	161,80	161,75	161,68	161,75	161,78	161,75	161,75	161,65
Corona norvegese	164,39	164,39	164,40	164,39	164,30	164,39	164,39	164,39	164,39	164,40
Corona svedese	192,145	192,145	191,95	192,145	192,20	192,14	192,30	192,145	192,145	192,15
Franco svizzero	496,63	496,63	497,50	496,63	497,25	496,63	496,48	496,63	496,63	496,65
Scellino austriaco	61,37	61,37	61,42	61,37	61,38	61,37	61,40	61,37	61,37	61,40
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,50	17,50	17,55	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,176	12,176	12,18	12,176	12,18	12,17	12,181	12,176	12,176	12,18
Yen giapponese	4,053	4,053	4,0550	4,053	4,05	4,05	4,052	4,053	4,053	4,05

Media dei titoli del 21 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,85
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,85
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,525
» 6 % » » 1970-85	80,85
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	76,85
» 9 % » » 1975-90	83,95
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	87,65
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,75
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,70
» » » » 1- 1-1978/80	100,575
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
» » » » 1- 6-1978/80	100,55
» » » » 1- 8-1978/80	100,55
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,65
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,925
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,775
» » » 10 % 1- 1-1981	96,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,75
Dollaro canadese	719,725
Marco germanico	449,835
Fiorino olandese	417,495
Franco belga	28,489
Franco francese	195,62
Lira sterlina	1711,675
Lira irlandese	1710,50
Corona danese	161,765
Corona norvegese	164,39
Corona svedese	192,222
Franco svizzero	496,555
Scellino austriaco	61,385
Escudo portoghese	17,50
Peseta spagnola	12,178
Yen giapponese	4,052

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 22 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,55	839,55	839,50	839,55	839,45	839,55	839,45	839,55	839,55	839,55
Dollaro canadese	718,75	718,75	719,25	718,75	718,82	718,75	718,70	718,75	718,75	718,75
Marco germanico	450,66	450,66	450,50	450,66	450,80	450,76	450,75	450,66	450,66	450,65
Fiorino olandese	417,85	417,85	417,90	417,85	417,85	417,95	417,87	417,85	417,85	417,85
Franco belga	28,538	28,538	28,55	28,538	28,55	28,53	28,54	28,538	28,538	28,55
Franco francese	195,765	195,765	195,80	195,765	195,72	195,36	195,75	195,765	195,765	195,75
Lira sterlina	1708,15	1708,15	1708,40	1708,15	1706,95	1708,15	1707,50	1708,15	1708,15	1708,15
Lira irlandese	—	—	1705 —	—	1707,45	—	1707,40	—	—	—
Corona danese	161,96	161,96	162 —	161,96	161,88	161,99	162 —	161,96	161,96	161,95
Corona norvegese	164,44	164,44	164,50	164,44	164,45	164,94	164,52	164,44	164,44	164,45
Corona svedese	192,22	192,22	192,30	192,22	192,25	192,94	192,30	192,22	192,22	192,20
Franco svizzero	497,95	497,95	498 —	497,95	498,20	499,49	497,95	497,95	497,95	497,95
Scellino austriaco	61,492	61,492	61,48	61,492	61,50	61,49	61,455	61,492	61,492	61,50
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,52	17,50	17,57	17,50	17,55	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,182	12,182	12,18	12,182	12,18	12,18	12,186	12,182	12,182	12,18
Yen giapponese	4,072	4,072	4,0750	4,072	4,07	4,07	4,074	4,072	4,072	4,07

Media dei titoli del 22 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,675
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,800
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,525
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	76,850
» 9 % » » 1975-90	83,950
» 9 % » » 1976-91	84,050
» 10 % » » 1977-92	87,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
» » » » 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,575
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,900
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,950
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,800
» » » 10 % 1- 1-1981	96,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	839,50
Dollaro canadese	718,725
Marco germanico	450,705
Fiorino olandese	417,86
Franco belga	28,539
Franco francese	195,757
Lira sterlina	1707,825
Lira irlandese	1707,775
Corona danese	161,98
Corona norvegese	164,48
Corona svedese	192,26
Franco svizzero	497,95
Scellino austriaco	61,473
Escudo portoghese	17,525
Peseta spagnola	12,184
Yen giapponese	4,073

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dell'Accademia aeronautica. anno accademico 1979-80.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1978, con il quale è stato indetto un concorso, per *titoli* e per *esami*, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1979-80, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979, registro n. 1 Difesa, foglio n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 del 15 febbraio 1979;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute è interesse dell'amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione dell domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1979-80, di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1978, è prorogato al 16 aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1979
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 186

(2911)

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori di farmacia in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Articolo unico

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Osvaldi Maria Luisa, nata a Cervasca il 9 agosto 1931.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2378)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLZANO

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bolzano, riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Con decreto 20 marzo 1979, n. 1451, è indetto pubblico concorso, per *titoli ed esami*, a due posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Bolzano e Merano, riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono essere indirizzate all'ufficio del medico provinciale di Bolzano, via Amba Alagi, 5 e pervenire entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio medico provinciale di Bolzano.

(2917)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo definito);

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(910/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(916/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(912/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE ARCANGELO » DI MONTE S. ANGELO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monte S. Angelo (Foggia).

(911/S)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di guardia, accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di guardia, accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(901/S)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale « S. Ambrogio ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(902/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(900/S)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(906/S)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(907/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(909/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 1.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1978 (quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 2.

Oneri di spesa manutenzione straordinaria, lavori e attrezzature sostenute presso gli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le spese, risultanti da impegni regolarmente assunti dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977, per spese effettivamente sostenute nel periodo di cui sopra, dagli enti ospedalieri della regione Campania, per manutenzioni straordinarie, per acquisto di attrezzature sanitarie, per acquisto di attrezzature tecnico-economali e mobilio e per lavori di adattamento delle sedi ospedaliere, sono poste, previo accertamento tecnico degli organi regionali, a carico dei finanziamenti di cui alla lettere *b*) dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 1975, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 gennaio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1979, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvata per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 gennaio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1979, n. 4.

Contributo promozionale all'Istituto campano per la storia della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incoraggiare e sostenere il perseguimento dei suoi fini istituzionali e lo svolgimento, anche a mezzo degli enti, istituzioni e organizzazioni di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attività culturali ed educative rivolte alla divulgazione in Campania della storia della Resistenza e della Costituzione, la regione Campania corrisponde all'Istituto campano per la storia della Resistenza un contributo annuo di lire 40 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in lire 40 milioni, si fa fronte, per il 1978, mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 135 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e mediante l'iscrizione della somma di lire 40 milioni al cap. 632, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la denominazione: « Contributo all'Istituto campano per la storia della Resistenza ».

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 gennaio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1979, n. 5.

Istituzione del servizio di dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI DIALISI DOMICILIARE

Art. 1.

Servizio di emodialisi domiciliare

La regione Campania promuove il servizio di dialisi domiciliare per i soggetti che ne abbiano necessità residenti nel territorio regionale.

Si intende per emodialisi domiciliare quella realizzata nel domicilio dell'ammalato o presso strutture pubbliche extraospedaliere ed affidata direttamente al paziente stesso con l'assistenza di un familiare o di una terza persona.

Art. 2.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'igiene e la sanità, provvede a suddividere il territorio regionale in apposite zone di confluenza che verranno identificate in una o più unità sanitarie locali, quando queste saranno costituite, e autorizza gli enti ospedalieri e gli istituti scientifici dotati di servizi di emodialisi che si convenzioneranno con la Regione, ad organizzare il servizio stesso a domicilio dei pazienti o presso strutture pubbliche extra ospedalieri in locali riconosciuti idonei dal responsabile del servizio.

Art. 3.

Autorizzazione all'istituzione dei servizi di emodialisi

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo gli enti devono presentare apposita istanza alla giunta regionale - assessorato per l'igiene e sanità, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione di istituzione del servizio di emodialisi;

b) deliberazione per l'estensione dell'attività del servizio alla dialisi domiciliare da cui risultino:

1) il numero degli apparecchi di emodialisi esistenti, comprensivo di quelli da destinarsi alla dialisi domiciliare;

2) le modalità sull'organizzazione diurna e notturna, per l'emergenza ospedaliera e per il trattamento emodialitico domiciliare;

3) la copertura assicurativa per danni derivanti alle apparecchiature e dal materiale in dotazione agli utenti in dialisi domiciliare;

4) il personale medico e tecnico paramedico addetto al servizio;

5) una linea telefonica riservata al servizio;

6) previsione dettagliata delle spese occorrenti.

Gli enti devono assicurare agli utenti del servizio di emodialisi, ove occorra, il necessario controllo clinico, ematochimico, radiologico e specialistico.

Art. 4.

Organizzazione del servizio di dialisi domiciliare

I servizi di emodialisi coordinano il servizio domiciliare, ponendo in essere tutte quelle iniziative necessarie ad un corretto ed idoneo svolgimento delle sedute emodialitiche.

In particolare provvedono all'addestramento dei pazienti, nonché dei loro familiari o terzi individuati per fornire l'assistenza durante il trattamento.

Art. 5.

Corsi di addestramento

Gli enti di cui all'art. 2, dotati di servizio di emodialisi, previa autorizzazione della giunta regionale, istituiscono corsi di addestramento per l'effettuazione della dialisi domiciliare per uremici e loro assistenti (familiari o terzi).

A tale scopo gli enti interessati presentano domanda allo assessorato regionale per l'igiene e sanità, corredata dalla deliberazione di istituzione di servizio di emodialisi ed annessa relazione del responsabile di tale servizio, vistata dal direttore sanitario, contenente indicazioni circa:

a) il numero complessivo degli apparecchi di dialisi in dotazione al servizio e quello da destinare alla dialisi domiciliare;

b) il personale medico e tecnico paramedico del servizio cui è affidato l'addestramento, proporzionato sia alle esigenze didattiche che assistenziali;

c) le modalità di svolgimento e la durata dei corsi di addestramento;

d) la disponibilità di locali idonei e di almeno due numeri telefonici diretti;

e) la previsione dettagliata della spesa occorrente.

Gli enti medesimi provvedono alle coperture assicurative per le attività svolte sia durante i corsi che durante il servizio domiciliare.

Art. 6.

Aspiranti ai corsi di addestramento

Sono ammessi a partecipare ai corsi di addestramento di cui ai precedenti articoli, i soggetti uremici abbisognevoli del trattamento di emodialisi e dei loro familiari o terzi, per l'apprendimento delle tecniche del trattamento di dialisi domiciliare.

Le domande degli interessati devono essere corredate dalla indicazione delle generalità del paziente e dell'assistnte di fiducia, della residenza e degli ambienti ove si intende praticare la dialisi domiciliare e da un certificato del medico attestante lo stato di malattia del paziente.

Art. 7.

Programma dei corsi di addestramento

I corsi hanno carattere teorico-pratico e l'insegnamento relativo verte su:

a) i principi basilari dell'emodialisi e della struttura meccanica del rene artificiale;

b) la tecnica della sterilizzazione ed eparimizzazione;

c) la pulizia e cura dello shunt;

d) l'incanulazione della fistola arterio-venosa;

e) la connessione e lo stacco del dializzatore;

f) l'assistenza durante la dialisi per la ultra-filtrazione, la amministrazione del fluido e le altre tecniche relative;

g) la misurazione della pressione del sangue, del polso e della temperatura;

h) l'identificazione delle medicine occorrenti al paziente uremico cronico;

i) le misure di emergenza e le complicazioni post-dialitiche;

l) profilassi dell'epatite;

m) la precisa terminologia medica che consente di comunicare efficacemente con i sanitari del servizio;

n) la lettura e l'interpretazione di un manuale di dialisi destinato a rimanere in consultazione presso il paziente;

o) quant'altro ritenuto eventualmente utile all'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare.

In ogni caso l'insegnamento deve essere svolto con riferimento al tipo di apparecchiatura emodialica della quale il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare.

I corsi hanno uno svolgimento determinato, sia per la frequenza che per la durata, dai dirigenti responsabili dei corsi stessi.

Il contenuto dei corsi sarà specificato discrezionalmente dai dirigenti predetti.

Art. 8.

Rilascio dell'autorizzazione

Il servizio di emodialisi istituito presso gli enti di cui al precedente art. 2, al termine dei corsi, rilascia agli uremici e loro assistenti autorizzazione di idoneità a praticare la dialisi domiciliare, previo accertamento della idoneità psicofisica del paziente e del suo assistente e del locale ove verrà svolto il servizio a domicilio (servizi necessari per il trattamento, quali impianto idraulico, prese di corrente, pulizia dell'ambiente, telefono).

Tale autorizzazione ha validità limitata al singolo soggetto interessato e da trattare nei locali esplicitamente indicati.

La frequenza ed il superamento del corso non costituiscono titolo all'esercizio di alcuna professione.

Art. 9.

Scelte delle apparecchiature

Il responsabile del servizio di emodialisi, sentito il direttore sanitario, propone la scelta delle apparecchiature idonee per la dialisi domiciliare, da acquistarsi da parte del consiglio di amministrazione degli enti di cui all'art. 2, secondo le modalità di legge.

Art. 10.

Coordinamento dei responsabili dei servizi

L'assessore regionale per l'igiene e sanità, o suo delegato, convoca i responsabili dei servizi di emodialisi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per trattare i problemi inerenti il servizio di emodialisi, le attrezzature, il funzionamento, anche al fine di un'applicazione uniforme della presente legge sul territorio regionale.

Titolo II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art. 11.

Svolgimento delle sedute di dialisi domiciliare

Le sedute di dialisi domiciliare vengono autorizzate dal responsabile del servizio cui gli uremici e loro assistenti fanno capo.

Il paziente concorda con il responsabile i giorni e le ore in cui avranno luogo le sedute di dialisi domiciliare. Sedute da effettuarsi al di fuori dei giorni e delle ore stabilite dal responsabile dovranno essere immediatamente comunicate. Il responsabile del servizio non risponde di eventuali emergenze che non gli siano state tempestivamente comunicate.

Art. 12.

Interruzione delle sedute

Il responsabile del servizio di emodialisi potrà interrompere il trattamento domiciliare per sopravvenute esigenze cliniche, tecniche ed organizzative, o quando la mancata aderenza del paziente, o dei suoi assistenti, alle istruzioni possa risultare pericolosa per la sua stessa salute.

Art. 13.

Trasferimento di domicilio del paziente

Qualora i pazienti in dialisi domiciliare dovessero trasferire il proprio domicilio nell'ambito della regione Campania, potranno mettersi in contatto con il più vicino servizio che pratichi la dialisi domiciliare, che ne assumerà la responsabilità solo dopo aver considerata la idoneità dell'ambiente e le condizioni psicofisiche del paziente.

Art. 14.

Spese di viaggio e di trasporto

Le spese di viaggio o di trasporto sostenute dai soggetti per l'effettuazione di emodialisi, sia nell'ambiente ospedaliero che nelle strutture extraospedaliere, sono rimborsate dall'ente ove ha sede il servizio su attestazione del responsabile del servizio; sono a carico dell'ente le spese di trasporto delle attrezzature e dei materiali al domicilio del soggetto autorizzato alla dialisi domiciliare.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

Art. 15.

Contributi regionali

La regione Campania eroga contributi annui agli enti di cui all'art. 2 della presente legge per l'attuazione delle seguenti finalità:

a) organizzazione e funzionamento dei servizi di emodialisi;

b) acquisto delle apparecchiature e del materiale occorrente;

c) corsi di addestramento di cui al precedente art. 5.

A tale uopo, gli enti di cui all'art. 2, devono inoltrare apposita istanza alla giunta regionale - assessorato per l'igiene e sanità, corredata da un preventivo di spesa soggetto a consuntivo.

Art. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 300 milioni, si fa fronte per il 1978 mediante:

l'istituzione nello stato di previsione della spesa per lo esercizio finaziario 1978, del cap. 730, con la denominazione: « Spese per il servizio di emodialisi domiciliare » con la dotazione di lire 300 milioni;

la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 135 del medesimo stato di previsione della spesa.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 gennaio 1979

RUSSO

(1321)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790840)